

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1355 DEL 14/08/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Esposito, delegato dal Direttore Generale dott. Giovanni Carretta come da delibera n. 737 del 28/4/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dr. ANTONIO DI CAPRIO

OGGETTO: COMMISSIONE ISPETTIVA DI VIGILANZA SUGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. – AGGIORNAMENTO COMPONENTI.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Laura Esposito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1372/26

Il Direttore dell'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Valpondi

Il Direttore Il Direttore dell'U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4252 del 29.12.2009 ha approvato apposite linee guida volte a garantire il rispetto della normativa che disciplina la vendita dei farmaci da banco e di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali, nonché a delegare l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo alle Aziende socio-sanitarie competenti per territorio, in analogia a quanto già previsto all'articolo 16 della Legge regionale 31.05.1980 n. 78 recante "Vigilanza sulle farmacie";
- la Regione Veneto con nota prot. 479296/50.07.02.03 del 13.09.2010 avente come oggetto "Nota Regionale di chiarimenti in materia di adempimenti successivi alla delega di funzioni alle Aziende Ulss ex DGR n. 4252/2009" ritiene che la Commissione di Vigilanza di cui all'art. 8 dell'allegato A sopraindicato possa essere individuata in analogia ai criteri e alle norme di cui all'art. 16 L.R. Veneto n. 78/1980, in materia di vigilanza sulle farmacie, ancorché possa essere limitata a tre soggetti di cui un farmacista, un funzionario verbalizzante e un vigile sanitario (ovvero altro soggetto dotato dei poteri di pubblico ufficiale);
- con Deliberazione n. 1122 del 27.09.2018 è stata istituita la Commissione ispettiva di vigilanza sugli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevista dall'art. 8 dell'allegato A della DGR n. 4252/2009, successivamente modificata nella composizione con deliberazione di questa Azienda ULSS n. 865 del 06.05.2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12.08.2013 "Nuove indicazioni in materia di vendita di medicinali/preparazioni galeniche officinali negli esercizi commerciali ex art. 5, DL n.223/2006, convertito con modificazioni, dalla L. 248/2006. Revoca DGR n. 4252 del 29.12.2009" ha confermato che l'attività di vigilanza e controllo permane in capo alle Aziende ULSS competenti per territorio, demandando alle stesse l'individuazione, sulla base delle proprie esigenze, dei componenti della Commissione ispettiva, tenuto conto dell'opportunità della presenza di uno specialista/tecnico in igiene e medicina preventiva in considerazione delle competenze proprie di detta figura professionale in ordine alla verifica dei requisiti igienico-sanitari dei locali e/o di igiene degli alimenti nonché degli indirizzi già forniti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6/2013 relativamente alla presenza del medico veterinario (nota Ministero della Salute n. DGSF 0001466-P del 26.1.2012 recante linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari).

Dato atto che, a seguito delle dimissioni per quiescenza di alcuni componenti della Commissione, si rende necessario aggiornarne la composizione;

In considerazione di quanto sopra il Dirigente propone di modificare la composizione della Commissione ispettiva di vigilanza sugli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come di seguito indicato:

- ✓ Componente con funzione di Presidente: Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale (o suo delegato);
- ✓ Tecnico della prevenzione del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – SIAN;
- ✓ Segretario verbalizzante: dipendente con ruolo amministrativo della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale.

specificando che la stessa potrà prevedere anche la presenza del medico veterinario sulla base del tipo di attività dell'esercizio commerciale da ispezionare e al livello di rischio nello specifico ambito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di aggiornare i componenti della Commissione ispettiva di vigilanza sugli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella composizione di seguito indicata:
 - ✓ Componente con funzione di Presidente: Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale (o suo delegato);
 - ✓ Tecnico della prevenzione del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione – SIAN;
 - ✓ Segretario verbalizzante: dipendente con ruolo amministrativo della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale.
2. di specificare che la Commissione di cui al punto 1. potrà prevedere anche la presenza del medico veterinario sulla base del tipo di attività dell'esercizio commerciale da ispezionare e al livello di rischio nello specifico ambito di competenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.